CONTRATTO TRA L'ASL CN1 E LA STRUTTURA SANITARIA PRIVATA CENTRO	
DIAGNOSTICA CERNAIA (CDC) SEDE DI CUNEO, ACCREDITATA PER L'ESERCIZIO DI	
ATTIVITÀ DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE E CONTRATTUALIZZATA AL FINE DEL	
RECUPERO DEI TEMPI DI ATTESA.	
Premesso che:	
 l'art. 8-bis del d.lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurino i livelli 	
essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai	
sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui	
all'articolo 8-quinquies;	
in particolare, ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo decreto la stipula di	
contratti costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio sanitario	
nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture private	
accreditate;	
 la Regione Piemonte, con nota prot. 24014 del 01/07/2021 (e con le successive 	
note di rettifica e chiarimento prot. n. 25121 del 12/07/2021 e prot. n. 26504	
del 21/07/2021), ha disposto che le ASL possano contrattare direttamente con	
le strutture accreditate interessate (del proprio o di altri territori) le prestazioni	
da erogarsi al fine del contenimento dei tempi di attesa nei limiti degli importi	
assegnati, che per l'ASL CN1 e l'AO S. Croce e Carle risultano essere di €	
673.629,84;	
 con nota prot. 0084776/P del 30/07/2021 le tre aziende dell'Area Omogenea 	
Piemonte SUD-OVEST hanno inviato alla Regione i "Piani Operativi Aziendali per	
il recupero liste d'attesa – aggiornamento al 31/07/2021", illustrando le azioni	
per il governo dei tempi di attesa.	

 con nota prot. n. 0081990/P del 23/07/2021 si è richiesto a tutti gli erogatori 	
privati accreditati del territorio regionale di indicare i volumi di prestazioni e di	
interventi che, in relazione alla propria capacità produttiva, potevano essere	
riservati all'ASL CN1 al fine del recupero dei tempi di attesa, precisando che la	
scelta dell'ASL si sarebbe prioritariamente orientata verso quegli erogatori che	
avessero offerto una produzione idonea a soddisfare integralmente o in misura	
maggiore il fabbisogno di cui sopra, tenuto però anche conto, in base al criterio	
della prossimità al luogo di residenza, della distanza e delle vie di collegamento	
presenti, al fine di non creare eccessivo disagio alla popolazione residente;	
 dalle risposte pervenute agli atti è emerso che meglio soddisfa le esigenze 	
dell'ASL CN1 e dell'AO S. Croce e Carle per l'attività ambulatoriale il seguente	
soggetto erogatore Centro Diagnostico Cernaia CDC di Cuneo,	
TRA	
l'Azienda Sanitaria Locale CN1, con sede legale in Cuneo – Via Carlo Boggio n. 10	
(Codice Fiscale e Partita IVA n° 01128930045), nel prosieguo ASL CN1,	
rappresentata dal Direttore Generale Dr Guerra Giuseppe, domiciliato ai fini del	
presentata dal Direttore Generale Dr Guerra Giuseppe, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede dell'Azienda medesima	
presente contratto presso la sede dell'Azienda medesima	
presente contratto presso la sede dell'Azienda medesima E	
presente contratto presso la sede dell'Azienda medesima E la Società "CDC S.p.A." con sede legale in Torino, Via Cernaia 20, (CF/PI	
presente contratto presso la sede dell'Azienda medesima E la Società "CDC S.p.A." con sede legale in Torino, Via Cernaia 20, (CF/PI 03784000014), nel prosieguo Struttura,	
presente contratto presso la sede dell'Azienda medesima E la Società "CDC S.p.A." con sede legale in Torino, Via Cernaia 20, (CF/PI 03784000014), nel prosieguo Struttura, — titolare della struttura CDC di Cuneo, sita in P.zza Galimberti 4, accreditata per	
presente contratto presso la sede dell'Azienda medesima E la Società "CDC S.p.A." con sede legale in Torino, Via Cernaia 20, (CF/PI 03784000014), nel prosieguo Struttura, — titolare della struttura CDC di Cuneo, sita in P.zza Galimberti 4, accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto	
presente contratto presso la sede dell'Azienda medesima E la Società "CDC S.p.A." con sede legale in Torino, Via Cernaia 20, (CF/PI 03784000014), nel prosieguo Struttura, — titolare della struttura CDC di Cuneo, sita in P.zza Galimberti 4, accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto — rappresentata dal Dott. Luigi Bocchiotti, Amministratore con titolo di legale	
presente contratto presso la sede dell'Azienda medesima E la Società "CDC S.p.A." con sede legale in Torino, Via Cernaia 20, (CF/PI 03784000014), nel prosieguo Struttura, — titolare della struttura CDC di Cuneo, sita in P.zza Galimberti 4, accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto — rappresentata dal Dott. Luigi Bocchiotti, Amministratore con titolo di legale rappresentanza, ovvero con mandato speciale, domiciliato ai fini del presente	

_				
D		אונ	ιкл	ΔΤΙ
п	ιι г	11/-	w	AII

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone
 fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione
 - di tali dati;
- il D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

modificato con D.Lgs 101/18;

L'oggetto del presente contratto concerne l'esecuzione, da parte della Struttura a favore di residenti ASL CN1 di prestazioni ambulatoriali, appositamente codificate nel sistema di agende inserite a CUP quali preordinate al recupero dei tempi di attesa.

ART. 2 – PRESTAZIONI AMBULATORIALI

La Struttura effettuerà le prestazioni ambulatoriali dei residenti dell'ASL CN1 nei

limiti del seguente fabbisogno definito sulla base del valore a tariffario regionale:

INTERVENTO	COD. PRESTAZIONE	VALORE	CASI	TOTALE
Ecocolordoppler dei tronchi sovra aortici	88.73.5	43,90	246	10.799,40
Ecocolordoppler dei vasi periferici	88.77.2	43,90	237	10.404.30
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	89.50	62,00	240	14.880,00
		TOTALE	613	36.083,70

Importo Totale € 36.083,70.

L'accesso al servizio è subordinato alla prescrizione tramite ricetta e alla prenotazione effettuata direttamente dall'utente presso CUP e secondo modalità concordate tra i contraenti.

ART. 3 –OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

La	Struttura si impegna a fornire prestazioni sanitarie conformi ai volumi definiti	
all	'articolo 2.	
	prestazioni devono realizzarsi con distribuzione omogenea nel periodo di validità	
	I presente contratto, salvo temporanee sospensioni dell'attività correlate a	
	ovvedimenti formali delle autorità preposte per far fronte ad eventuali	
	crudescenze della situazione emergenziale.	
Qu	ialora, al di fuori della ipotesi di cui al comma precedente, emerga un andamento	
de	lla produzione non in linea con il fabbisogno contrattualizzato, l'ASL CN1	
pro	ovvederà a richiedere formalmente chiarimenti alla Struttura che dovranno	
pe	rvenire tassativamente entro 5 giorni. In carenza di valide controdeduzioni, l'ASL	
CN	1 provvederà a verificare la disponibilità di altri erogatori che verranno	
COI	ntrattualizzati per l'attività residua, senza che la struttura nulla abbia a	
pre	etendere per le prestazioni non erogate, ferma restando la tutela in sede	
giu	ırisdizionale.	
AR	T. 4 – REQUISITI DEI SERVIZI	
	ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, la Struttura garantisce	
	sservanza di tutte le norme di legge e di provvedimenti amministrativi, di ogni	
	ngo e tipo, nessuno escluso.	
La	Struttura è tenuta, tra l'altro, a mantenere e ad adeguare i requisiti organizzativi,	
fur	nzionali e strutturali di accreditamento, in ragione delle discipline contrattate e-	
ad	erogare le prestazioni secondo standard e protocolli di accessibilità,	
ар	propriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale.	
Gli	obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo	
rap	opresentano un elemento essenziale della prestazione.	
La	Struttura erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in	

nossassa dai titali provisti dalla pormativa viganto pon versi in situazione	
possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazione	
d'incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991. Al personale	
dipendente saranno applicati i contratti di lavoro nazionali in conformità alla	
normativa vigente.	
Ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 190/2012, la Struttura non potrà	
concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex	
dipendenti di ASL e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano esercitato nei loro	
confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali.	
In ottemperanza al regolamento approvato con decreto 2 aprile 2015, n. 70, la	
Struttura trasmette annualmente alla Regione il proprio bilancio (o conto	
economico nel caso di Enti o di strutture facenti parte di gruppi societari) redatto	
secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici.	
La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'ASL e della	
Regione, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione	
sociale, subordinatamente all'adozione degli atti di competenza regionale ed	
aziendale.	
ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
Il rapporto tra l'ASL CN1 e il contraente è di titolarità autonoma in quanto il titolare	
è il soggetto sul quale ricadono le decisioni di fondo relativamente alle finalità e alle	
modalità del trattamento dei dati personali degli interessati. Infatti l'esercizio	
dell'attività che viene erogata dal contraente non è una "delega" da parte	
dell'ASLCN1, in quanto tale attività può essere svolta esclusivamente da soggetti	
autorizzati e accreditati e sottoposti alla specifica normativa di riferimento.	
Il contraente agisce, quindi, in qualità di autonomo titolare in quanto non pone in	
essere un trattamento di dati per conto dell'ASL CN1; il contraente ha l'autonomia	

necessaria alla corretta gestione del paziente dalla presa in carico alla dimissione	
dello stesso.	
In tale contesto è comunque richiesto che il trattamento dei dati personali da parte	
di ASL CN1 e del contraente avvenga in conformità alla disciplina in materia di	
protezione dei dati personali, soprattutto laddove l'interlocuzione preveda la	
comunicazione di informazioni (dati personali di dipendenti e di pazienti) dall'uno	
all'altro soggetto, facendo specifico riferimento alla sicurezza del trattamento	
durante tutto l'iter ed in particolare ai puntuali termini di conservazione dei dati e	
riutilizzo degli stessi, una volta esauriti gli effetti del contratto. La base giuridica	_
legittimante il trasferimento dei dati da ASL CN1 al contraente è rinvenibile per i	
dati diversi da quelli dell'art. 9 del GDPR nell'art. 6, par. lett. b) (trattamento	_
necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte), mentre per i	
dati sanitari (art. 9 GDPR) si fa riferimento al punto h) del par. 2 dell'art. 9 del GDPR.	
In ogni caso l'eventuale ulteriore trattamento effettuato a fini diversi rispetto al	
presente contratto è precluso al contraente, che diversamente incorrerebbe anche	
in una violazione degli obblighi contrattuali, oltre che nella violazione della	
disciplina in materia di protezione dei dati personali. L'ASL CN1 fornisce	
all'interessato un'integrazione all'informativa generale per il trattamento dei dati	
personali (al telefono via breve, sul sito in forma completa) che specifica i dettagli	
del trattamento posto in essere in questa circostanza (il trasferimento dei dati, le	
modalità del trasferimento, le garanzie specifiche poste in essere allo stesso) e che	
l'accettazione da parte del paziente al trasferimento della prestazione (di ricovero,	
ambulatoriale) presso il contraente porta conseguentemente il trasferimento dei	
dati personali. Analogamente anche il contraente rispetta gli obblighi di	
informazione e trasparenza nei confronti dei pazienti presi in carico e fornisce tutte	

le informazioni necessarie.	
ART. 6 – IMPORTI CONTRATTUALIZZATI	
La valorizzazione delle prestazioni avviene con la tariffa regionale in vigore al	
momento dell'erogazione.	
La variazione, a qualunque titolo, dei valori delle tariffe di riferimento non	
determina un correlato adeguamento dei valori totali indicati all'articolo 2. In tali	
fattispecie saranno le prestazioni oggetto del contratto ad essere rideterminate in	
misura compatibile con i suddetti valori.	
Le richieste di prestazioni ambulatoriali e di ricovero al contraente sono vincolate	
dalla libera scelta del cittadino per cui non può essere garantito il raggiungimento	
del fabbisogno indicato all'articolo 2.	
Le prestazioni inviate al CSI oltre il termine ordinariamente fissato per la chiusura	
della gestione in competenza saranno considerate unicamente ai fini dell'obbligo	
informativo, ma non a fini remunerativi.	
ART. 7 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI	
Per la produzione di specialistica ambulatoriale viene riconosciuto il valore della	
produzione effettivamente realizzata nei limiti del fabbisogno di cui all'articolo 2 del	
presente contratto.	
La produzione ambulatoriale viene liquidata mensilmente, previa detrazione degli	
importi incassati dalla Struttura a titolo di compartecipazione degli assistiti non	
esenti, in relazione alle prestazioni mensilmente erogate, nella misura del 95% del	
valore delle stesse, salvo conguaglio entro il 30 aprile 2022 previa verifica da parte	
dell'ASL CN1 del rispetto di volumi e di tipologie concordate.	
La struttura, a inizio mese trasmette all'ASL la rendicontazione della produzione	
prodotta nel mese precedente al fine degli adempimenti previsti dall'art. 3, comma	

1, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7.12.2018 e s.m.i.	
inerenti la trasmissione di documenti di cui all'art. 1 del medesimo decreto,	
attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO), ed emette fattura elettronica mensile	
recante gli estremi degli ordini elettronici emessi e tramessi dall'ASL.	
L'ASL CN1 effettua i pagamenti entro 60 giorni dalla data di ricevimento della	
fattura, corredata dell'elenco delle prestazioni erogate nel mese di riferimento,	
elenco redatto nella forma definita dall'ASL.	
È fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere totalmente o parzialmente i	
pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati,	
dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni	
previste dal presente contratto. Le partite contestate devono comunque essere	
definite entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati.	
Il pagamento di prestazioni fatturate non esclude future contestazioni da parte	
dell'ASL per importi non dovuti.	
Gli importi indicati nella reportistica prodotta dal Sistema Informativo Regionale	
rappresentano le quantità di prestazioni erogate in base agli invii effettuati	
dall'Erogatore e la valorizzazione economica delle stesse con applicazione del	
tariffario vigente secondo i protocolli approvati, hanno carattere meramente	
informativo sull'andamento della produzione e non costituiscono titolo per il	
riconoscimento di pagamento di som1me corrispondenti.	
ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento	
determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto.	
Nulla spetterà all'Erogatore, per compenso, indennizzo o risarcimento, per le	
prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento.	

ART. 9 – CLAUSOLA DI MANLEVA	
La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017,	
per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza	
nell'esecuzione delle prestazioni contrattate e si obbliga ad esonerare l'ASL CN1 e	
l'AO Santa Croce da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo,	
avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.	
ART. 10 – DURATA	
Il contratto decorre dal 20 settembre sino al 31 dicembre 2021.	
ART. 11 – BOLLO E REGISTRAZIONE	
Le spese di bollo sono in parti uguali.	
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n. 131 il contratto è	
soggetto a registrazione in caso di uso.	
L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia	
delle Entrate Ufficio territoriale di Cuneo prot. N. 2014/105495 del 27.11.2014, rif.	
DPR 26.10.1972 n. 642 e s.m.i.	
ART. 12 – FORO COMPETENTE	
Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità del	
contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede l'ASL.	
PER L'EROGATORE PER L'ASL CN1	
Dr Luigi BOCCHIOTTI Dr Giuseppe GUERRA	
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.	
Lgs.82/2005	